



ISTRUTTORE

Uff. PERSONALE

DATA

14/04/14

Dott.ssa M. Luigia CANDURINO

**ATTESTAZIONE
SUL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 65
DEL D. LGS 27.10.2009 N. 150**

Art. 5, comma 3 CCNL 1.4.1999 (come sostituito
dall'art. 4 del CCNL 22.1.2004)
IL REVISORE UNICO DEL CONTO

Richiamato l'art.65 del D. lgs. 27/10/2009 n.150, che prevede che gli enti locali adeguino i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III dello stesso decreto e che, in caso di mancato adeguamento, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 150/2009 cessino la loro efficacia dal 31.12.2012, e non sono ulteriormente applicabili;

Premesso che:

• l'art. 5, comma 3, del CCNL 01 aprile 1999 per i dipendenti delle regioni, province ed autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22 gennaio 2004 prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal Collegio dei Revisori ... A tal fine, l'ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria ... Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'Ente autorizza il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";

• l'art. 40, comma 3 bis del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che la contrattazione collettiva integrativa "si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali";

• l'art. 40 bis, comma 1, dello stesso decreto prosegue sancendo che " il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quella derivante dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal Collegio dei Revisori dei Conti ... ";

• l'art. 40, comma 3 sexies, del suddetto decreto prevede che le pubbliche amministrazioni, a corredo di ogni contratto integrativo, redigano una relazione illustrativa e tecnico finanziaria da sottoporre alla certificazione da parte dell'Organo di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1, del citato decreto, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell'Economia e Finanze, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica;

• in data 19 luglio 2012, con circolare n. 25, il MEF, Dipartimento della Ragioneria dello Stato, ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico finanziaria che devono corredare il Contratto Decentrato Integrativo e devono essere certificate dall'organo di controllo;

• detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

Atteso che la Delegazione Trattante di parte pubblica, le organizzazioni sindacali e le R.S.U. hanno siglato in data 19 FEBBRAIO 2014 una ipotesi di accordo relativo alla Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa per il 2014 rinnovabile per il personale non dirigente del Comune di Lizzano;

Vista la relazione tecnico-finanziaria alla sopra citata ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo redatta dal responsabile del servizio personale in data 25/2/2014 da cui risulta che:

• dal punto di vista tecnico-giuridico nell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita in data 19/02/2014 sono stati disciplinati gli istituti rimessi alla contrattazione collettiva, in base alle disposizioni del D. Lgs. n. 150/2009 che hanno definito gli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge;

• dal punto di vista finanziario, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo non prevede maggiori oneri a carico del bilancio dell'ente oltre quelli derivanti dagli istituti previsti dal CCNL;

effettuato il previsto controllo;

tanto premesso e sulla base di detta documentazione, il Revisore unico del Conto del Comune di Lizzano

PRENDE ATTO

dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita in data 19/02/2014 dalla delegazione trattante del comune di Lizzano;

ESPRIME

Per quanto sopra evidenziato, parere favorevole all'intesa di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, siglata dalla Delegazione Trattante di parte pubblica del Comune di Lizzano con le R.S.U. e le Organizzazioni Sindacali Territoriali, con l'allegata relazione illustrativa e tecnico finanziaria coerente con la normativa di legge;

CERTIFICA

La compatibilità degli aspetti economico finanziari originati dall' intesa di contratto decentrato di cui trattasi, rispetto ai vincoli:

- introdotti dalle vigenti norme di coordinamento della finanza pubblica con riguardo alle limitazioni operanti in materia di trattamenti economici individuali e di finanziamento degli stessi;
- contrattuali nazionali e legislativi in materia di negoziabilità dei singoli istituti disciplinati dalla contrattazione di secondo livello.

A tal fine si attesta la compatibilità legislativa e contrattuale dell' intesa di contratto decentrato.

Modugno , 02/04/2014

IL REVISORE UNICO

